



[Torna alla pagina precedente](#)

N. 00833/2007 REG.ORD.
N. 01221/2006 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio**

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Sari S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Mario Sala, con domicilio eletto presso Mario Avv. Sala in Latina, c/o Segreteria Tar - Latina;

contro

Comune di Frosinone, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Maria Spirito, con domicilio eletto presso Felice Maria Avv. Spirito in Latina, c/o Avv. Perazzotti via V.Monti 13;

nei confronti di

De Vizia Trasfer S.p.A., Vesta S.p.A.; **Aspica S.r.l.**, rappresentato e difeso dagli avv. Arturo Cancrini, Giovanni Malinconico, Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso Giovanni Avv. Malinconico in Latina, via Farini N. 4;

per l'annullamento:

:

-della procedura concorsuale per l'affidamento dello stesso servizi indetta col bando del 6 dicembre 2005, attualmente in corso;

-della nota comunale prot. 52347 del 1 dicembre 2006 con la quale si disconosce il suddetto diritto della ricorrente e si conferma l'espletamento in atto della gara d'appalto;

-della determina dirigenziale del comune di Frosinone con la quale è stata provvisoriamente aggiudicata alla società AUSPICA srl la gara d'appalto per l'affidamento in concessione dei servizi di spezzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari;

nonché, il riconoscimento del suo diritto alla continuazione della gestione del servizio di igiene urbana del comune di Frosinone ai sensi dell'art. 204, c. 1, del d.lvo n. 152/2006;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Frosinone;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del **Aspica S.r.l.**;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 09/11/2007 il dott. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto che:

-con atto notificato il 12 dicembre 2006 e depositato il successivo giorno 21, la ricorrente ha proposto il ricorso principale con il quale chiede:

a)il riconoscimento del suo diritto alla continuazione della gestione del servizio di

igiene urbana del comune di Frosinone ai sensi dell'art. 204, c. 1, del d.lvo n. 152/2006;

b)l'annullamento:

-della procedura concorsuale per l'affidamento dello stesso servizi indetta col bando del 6 dicembre 2005, attualmente in corso;

-della nota comunale prot. 52347 del 1 dicembre 2006 con la quale si disconosce il suddetto diritto della ricorrente e si conferma l'espletamento in atto della gara d'appalto;

-con atto notificato il 28 dicembre 2006 e depositato il successivo 3 gennaio 2007, la ricorrente ha proposto (primi) motivi aggiunti per l'annullamento della determina dirigenziale del comune di Frosinone con la quale è stata provvisoriamente aggiudicata alla società AUSPICA srl la gara d'appalto per l'affidamento in concessione dei servizi di spezzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari;

-si è costituito in giudizio, con memoria depositata il 10 gennaio 2007, il comune di Frosinone che, oltre a confutare nel merito i motivi di ricorso, ha eccepito:

-il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere di domande volte al riconoscimento del diritto alla stipula del contratto;

-mancata impugnazione nel termine di decadenza degli atti di gara e della nota comunale n. 547 datata 18 luglio 2006;

-prestata acquiescenza della ricorrente - in ragione delle accettate proroghe della scadenza del contratto nelle more dell'espletamento della procedura di gara - alla decisione del comune di proseguire nell'intrapresa procedura di evidenza pubblica;

-si è costituita in giudizio anche la società AUSPICA srl, evocata in giudizio dalla ricorrente nella qualità di soggetto partecipante alla gara indetta dal comune resistente. La controinteressata, oltre a resistere nel merito, ha sollevato le seguenti eccezioni in rito:

-manifesta e reiterata acquiescenza della ricorrente alla procedura di gara per avervi partecipato presentando la propria offerta;

-prestata acquiescenza all'operato comunale in ordine alle proroghe del contratto;

-tardiva impugnazione delle determinazioni con le quali il comune di Frosinone ha deciso di affidare il servizio de quo mediante gara ex art. 113, d.lvo 267/2000;

-con memorie depositate il 25 e 1 febbraio 2007 la **Sari**, in replica alle eccezioni sollevate ed alle confutazioni di merito di controparti, ha meglio illustrato le proprie tesi difensive;

-con memoria depositata il 26 gennaio 2006, il comune di Frosinone ha ulteriormente replicato;

-con atto notificato il 21 febbraio 2007 e depositato il successivo giorno 23, la ricorrente ha proposto (secondi) motivi aggiunti con i quali reitera l'impugnazione degli atti già gravati con ricorso principale, deducendo nuovi motivi di diritto;

-con atto notificato il 19 ottobre 2007 e depositato il successivo 20 ottobre, la ricorrente ha, infine, proposto ulteriori motivi aggiunti.

Con memoria depositata il 29 ottobre 2007, il comune di Frosinone ha insistito per l'inammissibilità ed il rigetto del gravame;

-con memoria depositata il successivo 2 novembre, anche la società **ASPICA** s.r.l. perora l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;

-nella camera di consiglio del 9 novembre 2007, il difensore della ricorrente ha chiesto il rinvio della decisione di merito della controversia in quanto la causa risultava fissata a ruolo per il solo ricorso originario e non anche per i motivi aggiunti, da lui notificati il 19 ottobre 2007 e depositati il giorno 20 successivo;

-parte resistente e controinteressata, invece, hanno insistito per la decisione della dichiarando di rinunciare, del caso, e relativamente agli ultimo motivi aggiunti, anche ai termini a difesa;

Rilevato che:

-mancano, allo stato, i termini processuali per trattare nel merito i terzi motivi aggiunti (ove considerata anche la loro dimidiazione ex art. 23 bis della L. 1034/1971);

Ciò visto e rilevato, il Collegio ritiene, per ragioni di evidente connessione, di dover rinviare la causa all'udienza del 22 febbraio 2008 al fine di consentire la trattazione congiunta dei motivi aggiunti depositati il 20 ottobre 2007;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina – rinvia la causa all'udienza pubblica del 22 febbraio 2008.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 09/11/2007 con l'intervento dei signori:

Franco Bianchi, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Primo
Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/11/2007

IL SEGRETARIO